

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2349

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLORINO, MARANO, SPECCHIA,
ZAPPACOSTA, MUGNAI, DEMASI, PELLICINI, SEMERARO,
COLLINO, GRILLOTTI, BEVILACQUA, BONATESTA, PACE,
COZZOLINO, MEDURI, PONTONE e CURTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2003

—————

Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni
sequestrati o confiscati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'epoca della globalizzazione dell'economia la criminalità organizzata ha assunto, maggiormente rispetto al passato, natura e dimensioni tali da ingenerare una grande capacità di radicamento nel territorio dello Stato e di collegamento con analoghe associazioni internazionali.

Tale fenomeno è divenuto, negli anni, fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società, a tutti i livelli.

Da sempre, è convinzione comune che per avviare un'azione di prevenzione e di repressione dei fenomeni di tipo criminoso è necessario coordinare una pluralità d'interventi volti a garantire il funzionamento dell'Amministrazione della giustizia, la certezza della pena, la sicurezza del territorio.

Per questi motivi, oltre agli ordinari interventi contemplati dalle leggi in vigore, occorre semplificare e rendere più efficaci le norme relative alla trasparenza dei patrimoni e delle operazioni economico-finanziarie.

Giova, all'uopo, evidenziare che nel corso degli anni, la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia», relativamente alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati, ha dato dei risultati che, seppur positivi, rimangono tuttavia parziali.

Gli esperti della materia parlano di «ineffettività» del sistema a causa di una serie di nodi burocratici legati alla esecuzione del sequestro, alla successiva amministrazione giudiziaria e alla fase di gestione amministrativa.

Il presente disegno di legge, alla luce della evoluzione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata, propone alcune modifiche volte ad accelerare le procedure di confisca e assegnazione dei patrimoni.

In particolare, giova sottolineare che in alcune regioni come la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia - nelle quali, rispettivamente, l'1,4 per cento, il 2,6 per cento, il 3,8 per cento e il 7,9 per cento dei beni confiscati a seguito di sentenza definitiva, sono stati destinati ad uso sociale - di fatto, a distanza di molti anni, la destinazione non ha avuto effetti.

È agevole immaginare come tale situazione comporti ingenti oneri finanziari per lo Stato, legati agli adempimenti di custodia dei beni medesimi.

La normativa vigente, a tale proposito è chiara. L'articolo 2-undecies della citata legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, stabilisce che:

a) i beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) gli stessi sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è situato, per finalità istituzionali o sociali. In tal caso il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del prefetto competente nel territorio sul quale insistono gli stessi beni, sulla base della stima del relativo valore redatta dalla competente Agenzia del demanio, acquisiti i pareri del comune interessato e della stessa Agenzia del demanio.

2. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi al prefetto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Il provvedimento di destinazione del prefetto è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione dei pareri e trasmesso alla Direzione centrale del demanio del Ministero dell'economia e delle finanze per i relativi provvedimenti di trascrizione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, si applicano per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le somme che nel corso del triennio di cui all'articolo 2 affluiscono al fondo istituito presso le prefetture competenti, nonché le somme afferenti al triennio precedente e non ancora utilizzate o versate al fondo stesso, possono essere impiegate, oltre che per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento dei progetti previsti al comma

1 del predetto articolo *2-duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, anche per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che, confiscati ai sensi della citata legge n. 575 del 1965, sono destinati ai servizi e alle finalità dell'amministrazione della giustizia, di sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione delle somme destinate alle opere di manutenzione di cui al comma 1 del presente articolo.